

Riconciliazione di coniugi separati

I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice.

Ufficio: Settore servizi Demografici – Servizio stato civile - Ufficio Matrimoni

Referente: CERUTTI Stefania – TURELLO Daria

Responsabile: BISSOLINO Maria Metella

Indirizzo: Via De Amicis n. 8 Asti

Telefono: + 39 0141399607 399606

Fax: +39 0141 399609

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.30
martedì e giovedì ore 14 – 16 con appuntamento

Requisiti

L'espressa dichiarazione di riconciliazione da parte di entrambi i coniugi può avvenire davanti all'Ufficiale di Stato Civile nel Comune dove è avvenuto il matrimonio o nel Comune di residenza (dove è trascritto l'atto di matrimonio, in quanto Comune di residenza di uno degli sposi al momento del matrimonio).

Modalità di richiesta

Entrambi i coniugi si presentano all'Ufficio Matrimoni con appuntamento, anche telefonico, per rendere la dichiarazione nella quale dovrà risultare la data di riconciliazione.

Documentazione da presentare

La documentazione occorrente viene acquisita d'ufficio

Iter procedura

- Entrambi i coniugi rendono la dichiarazione di riconciliazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile
- L'Ufficio redige il relativo atto e provvede all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio
- Gli interessati possono chiedere l'estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione.

Costi

Gratuito

Informazioni

Al momento della dichiarazione i coniugi dovranno indicare la data in cui è avvenuta la riconciliazione, data che può essere anche anteriore alla dichiarazione di riconciliazione.

Avvertenze

Competenza:

- Comune ove il matrimonio è stato celebrato
- Comune di residenza (presso il quale è stata fatta la trascrizione del relativo atto)

Normativa di riferimento

Art. 157 codice civile